

Allegato "A" all'atto raccolta n. 4384

STATUTO DELLA

"CREASYS YOUTH FOUNDATION ETS"

Art. 1

Denominazione

È costituita una fondazione di partecipazione denominata **"CREASYS YOUTH FOUNDATION ETS"**.

L'utilizzo dell'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017.

Art. 2

Sede

La fondazione ha sede a **Bari**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo comune è deliberata dal consiglio di amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'autorità competente ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 117/2017.

La fondazione potrà istituire uffici, sedi amministrative, secondarie ed operative, in Italia ed all'estero.

Art. 3

Durata

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 4

Scopo

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare, la fondazione ha lo scopo di migliorare e promuovere lo sviluppo giovanile in ogni parte del mondo, valorizzando le qualità morali e le capacità proprie di ogni persona, proponendo un nuovo modello di crescita che, in un contesto di era digitale, influisca positivamente sulla loro vita e sulle loro relazioni.

La fondazione intende rivolgersi alle seguenti categorie di giovani:

1) Giovani desiderosi di crescere ed esprimere il loro valore, partendo da quello in cui sono più forti come la creatività e la vitalità, traendo vantaggio dalla partecipazione e dal sostegno di altre persone che,

Registrato a Roma 4
il 18/10/2023
al n. 34202
serie 1T

condividendo gli stessi principi, possono aiutarli;

2) Imprenditori e persone giovani nello spirito, con i quali la vita è stata molto generosa e che quindi hanno la gioia di contribuire al sogno di altre persone che cercano le stesse opportunità che hanno avuto loro.

Art. 5

Attività

La fondazione esercita, in via principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi a oggetto, come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 117/2017:

- Lett. a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- Lett. d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- Lett. e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- Lett. f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- Lett. g) Formazione universitaria e post-universitaria;

- Lett. h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- Lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017;

- Lett. k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- Lett. l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- Lett. n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- Lett. o) Attività commerciali, produttive, di educazione e

informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- Lett. p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- Lett. r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- Lett. t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- Lett. u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle norme vigenti tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida tempo per tempo vigenti.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito dal denaro e dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori, nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7

Patrimoni destinati

La fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis ss. c.c.

Art. 8

Organi della fondazione

Organi della fondazione sono:

- il consiglio di fondazione;
- il consiglio di amministrazione;
- l'organo di controllo;
- il comitato consultivo.

Art. 9

Riunioni con mezzi di telecomunicazione

Le riunioni degli organi collegiali della fondazione, qualunque sia l'argomento da trattare, potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 10

Consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione è composto da tutti i fondatori. Il consiglio di fondazione, con delibera assunta all'unanimità, può cooptare altri membri attribuendo loro la

stessa qualifica di fondatori.

Il consiglio di fondazione nomina al suo interno un presidente.

Il consiglio di fondazione è convocato dal presidente, che ne fissa anche l'ordine del giorno, tutte le volte che lo giudichi necessario od opportuno. Dovrà essere convocato dal presidente, o in caso di rifiuto, assenza o impedimento, dal fondatore più anziano di età, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione è spedito ai consiglieri, ai componenti l'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione se nominato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure con lettera consegnata "brevi manu" e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione, sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza, l'avviso dovrà essere spedito almeno tre giorni prima della riunione, salvo che ricorrano circostanze tali da richiedere l'ulteriore abbreviazione di tali termini.

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare. In difetto di tali formalità o termini, il consiglio di fondazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero organo di controllo.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal fondatore più anziano di età. Chi presiede il consiglio coordina e dirige i lavori e redige il verbale della riunione, salvo che sia nominato un segretario.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di fondazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di fondazione devono risultare da verbale redatto nell'apposito libro sociale a cura del presidente o da chi ne fa le veci, sottoscritto da questi e dal segretario.

Art. 11

Competenze del consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione:

- 1) stabilisce gli indirizzi generali e le linee guida dell'attività della fondazione;
- 2) delibera sull'eventuale esercizio di attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017;
- 3) nomina e revoca i componenti del consiglio di

amministrazione;

- 4) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- 5) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 6) decide se affidare la revisione legale dei conti all'organo di controllo, a un revisore legale o a una società di revisione, al superamento dei limiti previsti dalla legge o, comunque, quando lo ritiene opportuno;
- 7) approva il bilancio;
- 8) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- 9) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;
- 10) delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 12

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero minimo di tre a un massimo di quindici membri.

La nomina degli amministratori spetta al consiglio di fondazione, fatta eccezione per i primi che sono nominati nell'atto costitutivo.

Se non vi provvede il consiglio di fondazione all'atto della nomina, il consiglio di amministrazione nomina al suo interno un presidente e un vice presidente.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, fino alla data del consiglio di fondazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non può essere nominato amministratore chi si trova in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza della fondazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, che ne fissa anche l'ordine del giorno, tutte le volte che lo giudichi necessario od opportuno. Dovrà essere convocato dal presidente, o in caso di rifiuto, assenza o impedimento, dal vice presidente o dal consigliere più anziano di età, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione è spedito ai consiglieri, ai componenti l'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione se nominato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure con lettera consegnata "brevi manu" e accompagnata da

firma per ricevuta su un foglio di ricezione, sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza, l'avviso dovrà essere spedito almeno tre giorni prima della riunione, salvo che ricorrano circostanze tali da richiedere l'ulteriore abbreviazione di tali termini.

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare. In difetto di tali formalità o termini, il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero organo di controllo.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Chi presiede il consiglio coordina e dirige i lavori e redige il verbale della riunione, salvo che sia nominato un segretario.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale redatto nell'apposito libro sociale a cura del presidente o da chi ne fa le veci, sottoscritto da questi e dal segretario.

Art. 13

Poteri del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione e l'amministrazione della fondazione, tanto in via ordinaria che in via straordinaria.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, compreso il potere di rappresentanza, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fissando le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni. Il comitato esecutivo e gli amministratori delegati durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca, salvo che il consiglio, al momento della nomina, abbia fissato la durata della carica.

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, deliberare la nomina di direttori, vicedirettori, institori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti, con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che crederà del caso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non

sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14

Rappresentanza

Al presidente del consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza della fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza spetterà, inoltre, agli amministratori delegati, nei limiti della delega, nonché al vice presidente del consiglio di amministrazione nei casi di assenza o impedimento del presidente.

Art. 15

Organo di controllo

L'organo di controllo è obbligatorio e può essere monocratico oppure collegiale composto di tre membri effettivi e due supplenti, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

La nomina dell'organo di controllo spetta al consiglio di fondazione, fatta eccezione per il primo che è nominato nell'atto costitutivo.

I componenti l'organo di controllo durano in carica tre esercizi, fino alla data del consiglio di fondazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora l'organo di controllo eserciti la revisione legale dei conti deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti l'organo di controllo assistono alle riunioni del consiglio di fondazione e del consiglio di amministrazione.

Art. 16

Comitato consultivo

La fondazione può istituire un comitato consultivo con il compito di fornire consulenza per la sua attività.

I membri del comitato consultivo sono nominati dal consiglio di fondazione tra esperti nei settori in cui opera la fondazione.

I membri del comitato consultivo possono essere invitati a partecipare alle riunioni degli altri organi statutari

Art. 17

Revisione legale dei conti

Qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo, la fondazione nomina per la revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro. Il soggetto incaricato della revisione legale è nominato dal consiglio di fondazione.

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale è obbligatoria al superamento dei limiti previsti dalla legge.

Il revisore dura in carica tre esercizi, fino alla data del consiglio di fondazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Art. 18

Libri

La fondazione tiene:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di fondazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Ciascun libro è tenuto dall'organo cui si riferisce.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 comma 3 d.lgs. 117/2017 - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'organo di riferimento di almeno tre giorni.

Art. 19

Bilancio

L'esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La fondazione terrà un bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a euro 220.000 il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al consiglio di fondazione entro il trenta aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

Il consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 d.lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di

missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000 deve depositare presso il registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, la fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 100.000 annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti.

Art. 21

Trasformazione, fusione, scissione

La fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42 bis c.c.

La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al consiglio di fondazione.

Art. 22

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi secondo le disposizioni del consiglio di fondazione.

Dopo l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni del consiglio di fondazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.